



Comune di Irsina
Provincia di Matera

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
di G. C.
n. 133 del 8.10.2019

REGOLAMENTO

NOMINA, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEI SEGGI DI GARA NELLE PROCEDURE PER L'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI

rev. 0
data: 07/10/2019
redatto da: Settore 4/Ufficio Tecnico

*Il presente documento assume rilevanza ai sensi del Piano Anticorruzione rif. L. 190/2012
Il Responsabile Anticorruzione (firma)*

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. ... del .././....

Sommario

Art. 1 – Premessa e quadro normativo di riferimento	5
Art. 2 – Funzioni dei seggi di gara	6
Art. 3 – Nomina e composizione del seggio di gara.....	6
Art. 4 – Funzioni delle commissioni giudicatrici	7
Art. 5 – Nomina e composizione della commissione giudicatrice	7
Art. 6 – Composizione della commissione – Componenti interni all’Ente	10
Art. 7 – Composizione della commissione – Componenti esterni.....	10
Art. 8 – Incompatibilità e divieti	12
Art. 9 – Determinazione dei compensi	12
Art. 10 – Disposizioni finali	12

Art. 1 – Premessa e quadro normativo di riferimento

Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché le modalità di determinazione dei compensi spettanti ai Commissari esterni.

I criteri del presente regolamento relativi alle Commissioni giudicatrici trovano applicazione fino all'entrata in vigore e messa a regime dell'Albo di cui all'art. 78 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., recante "Codice dei Contratti Pubblici", (di seguito Codice).

L'articolo 77, comma 1, del Codice prevede che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è attribuita ad una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo i Commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, di cui all'articolo 78 del Codice.

L'art. 216, comma 12 del Codice dispone che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Con la delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 l'ANAC ha adottato le Linee Guida n. 5 recanti "Criteri di scelta dei Commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", successivamente aggiornate al D.Lgs. 56 del 19.04.2017, con deliberazione del Consiglio dell'ANAC, n. 4 del 10 gennaio 2018, in cui sono definiti i criteri e le modalità per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici. Con il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 18.07.2018, in esito alla delibera 648 del 18 luglio 2018, sono state diramate le istruzioni operative per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei Commissari di gara e per l'estrazione dei Commissari attraverso l'applicativo predisposto per la gestione dei relativi processi ed è stata stabilita la data del 15 gennaio 2019 per la piena operatività dell'Albo nazionale e il superamento del regime transitorio di cui all'art. 216, comma 12 del Codice.

Con il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 9 gennaio 2019, è stato disposto il differimento dell'operatività dell'Albo nazionale al 15 aprile e con successivo Comunicato del 10 aprile 2019, è stato disposto un ulteriore rinvio per ulteriori novanta giorni a partire dal 15 aprile 2019.

L'art. 1, comma 1, lett. c) del d.l. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 ha statuito che, fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui all'art. 77, comma 3, relative all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'art. 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Nelle more della piena operatività dell'Albo Nazionale, al fine di disciplinare il regime transitorio di cui al comma 12 dell'art. 216, del Codice, è, pertanto, necessario adottare il presente Regolamento con il quale vengono disciplinate le modalità di nomina delle

Commissioni giudicatrici.

Col Regolamento vengono, inoltre, disciplinate le modalità di nomina e funzionamento dei Seggi di gara.

Art. 2 – Funzioni dei seggi di gara

A prescindere dal criterio di aggiudicazione (miglior rapporto qualità/prezzo, solo elemento prezzo o solo costo), la funzione di esame della documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, concernente anche il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione (fase istruttoria e di prequalifica per l'ammissione alla gara, incluso il sub procedimento del soccorso istruttorio), è svolta da un organo monocratico.

Il bando di gara indica se tale organo è costituito dal responsabile unico del procedimento o da un Seggio di gara. Il responsabile unico del procedimento, visti gli atti trasmessi dal Seggio di gara, se nominato, propone al Responsabile del Settore competente la ammissione/esclusione degli operatori economici. Il Responsabile del Settore, su proposta del responsabile unico del procedimento, adotta il provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti.

Nelle gare da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità prezzo, il Seggio, concluse le attività amministrative di esame della documentazione e quelle correlate al soccorso istruttorio, rimette al responsabile unico del procedimento gli atti e i processi verbali della prima fase di gara per il proseguo delle operazioni che saranno affidate alla Commissione giudicatrice.

Nelle gare da aggiudicare con il criterio del minor prezzo o del solo costo il responsabile unico del procedimento o il Seggio di gara, se nominato, cura anche la fase di scrutinio delle offerte economiche, fino alla proposta di aggiudicazione.

Nelle gare da aggiudicare con il criterio del minor prezzo o del solo costo, nel disciplinare di gara è indicato se la valutazione dell'anomalia dell'offerta è rimessa direttamente al responsabile unico del procedimento e se questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba o possa avvalersi del Seggio di gara, se nominato, della struttura di supporto, ai sensi dell'art. 31, comma 9 del Codice, ove istituita, o di commissione nominata ad hoc.

Art. 3 – Nomina e composizione del seggio di gara

Se nel bando di gara è prevista la nomina di un Seggio di gara, questo è costituito con la determinazione a contrarre o con successivo provvedimento del Responsabile del Settore cui compete il procedimento di gara.

Il Seggio di gara è composto da tre componenti, un Presidente e due testimoni, scelti tra il personale dell'Ente, con adeguato inquadramento giuridico.

Le funzioni di Presidente del Seggio di gara possono essere svolte dal responsabile unico del procedimento, dal Responsabile del Settore competente per la spesa o da altro Responsabile di Settore o funzionario.

Il Seggio redige, con tempestività e completezza, i verbali delle sedute di gara, sia pubbliche,

sia riservate. Le operazioni di verbalizzazioni sono svolte all'interno del Seggio di gara, da uno dei due testimoni.

Art. 4 – Funzioni delle commissioni giudicatrici

Nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, fino alla proposta di aggiudicazione, è demandata ad una Commissione giudicatrice.

La Commissione, se stabilito dal responsabile unico del procedimento, fornisce il suo supporto per la verifica della congruità delle offerte.

Nel disciplinare di gara è indicato se alla Commissione è demandato l'intero procedimento di gara attribuendole la funzione di esame della documentazione amministrativa concernente il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione, nonché degli altri elementi (fase istruttoria e di prequalifica per l'ammissione alla gara, incluso il soccorso istruttorio), oltre alla funzione di esame e valutazione delle offerte tecnico-economiche.

La valutazione dell'offerta tecnica avviene in piena autonomia e secondo i criteri indicati nei documenti di gara.

La Commissione adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri attenendosi scrupolosamente ai criteri di valutazione individuati negli atti di gara.

Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni e approfondimenti tecnico giuridici sia al responsabile unico del procedimento che al personale dell'Ente che dovranno fornire piena collaborazione, ciascuno per la propria competenza.

La Commissione giudicatrice redige, per il tramite del Segretario (ove nominato), con tempestività e completezza, i verbali delle sedute di gara, sia pubbliche, sia riservate.

I lavori della Commissione si concludono con la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del Codice, espressa dalla Commissione giudicatrice nell'ultimo verbale di seduta pubblica, alla conclusione della quale rimette al responsabile unico del procedimento tutti i relativi processi verbali per l'adozione del suo atto di proposta al dirigente per l'aggiudicazione.

Pur non esistendo un principio di assoluta immodificabilità delle commissioni giudicatrici delle gare pubbliche di appalto, si procederà alla sostituzione unicamente in caso di indisponibilità da parte di un commissario a svolgere le proprie funzioni, possibilmente in fase antecedente all'inizio delle operazioni valutative.

Art. 5 – Nomina e composizione della commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche nelle gare e nelle procedure di affidamento di lavori, forniture, servizi, concessioni è nominata, su proposta del RUP, dal Responsabile del Settore competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, previa verifica delle incompatibilità prevista per legge. Nella determinazione di nomina deve essere indicato se ricorrono i presupposti per la nomina di componenti interni ovvero se sia

necessario rivolgersi a personale esterno all'amministrazione.

La commissione giudicatrice è nominata in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

I componenti della commissione giudicatrice sono costituiti preferibilmente da personale interno all'Ente, scelti secondo criteri di competenza e professionalità adeguati. Il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice individua anche il segretario della stessa.

I Commissari devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e nelle diverse aree tematiche coinvolte. Il disciplinare di gara indica l'ambito o gli ambiti professionale/i e le competenze che devono essere possedute dai Commissari e il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice motiva adeguatamente in merito a competenze, esperienze e requisiti dei Commissari.

La Commissione è composta da un numero di componenti normalmente pari a 3 (tre) o, qualora la valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, pari a 5 (cinque), di cui uno con compiti di Presidente.

Per le funzioni di verbalizzazione e custodia della documentazione è nominato un Segretario. Tale figura può coincidere o meno con uno dei componenti la Commissione. Il Segretario, se non coincidente con uno dei componenti della Commissione, è privo del diritto di giudizio e di voto.

Il segretario è scelto, di norma, fra i dipendenti di categoria C dell'Ufficio Appalti e Contratti.

In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione giudicatrice, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione.

I Commissari ed il Segretario devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia nel rispetto della normativa vigente, del Codice di comportamento, del Piano anticorruzione e dei regolamenti dell'Ente.

I Commissari ed il Segretario devono mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.

La Commissione può essere riconvocata anche a procedura di gara terminata, al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari all'Ente.

I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Il Responsabile del Settore non può presiedere le "proprie" commissioni di gara (relative agli appalti del proprio settore), in quanto soggetto che approva formalmente la legge di gara;

Non può fare parte della commissione di gara chi sia stato, in genere, coinvolto in procedimenti relativi ad atti di gara con una funzione non solo propositiva.

Non può far parte della commissione chi debba occuparsi della sua esecuzione.

Il RUP può far parte della commissione se non ha avuto alcun ruolo "decisorio" nell'ambito del procedimento ovvero non abbia approvato la legge speciale di gara (o atti di questa). Pertanto, il RUP non può far parte della commissione qualora coincida con il responsabile del

settore/servizio.

Non possono far parte della commissione di gara (comma 5 dell'articolo 77) "coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore", relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni.

Ai commissari e ai segretari di commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001; ai sensi della norma predetta (rubricata "prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici").

I commissari e i segretari hanno, infine, l'obbligo di segnalare eventuali conflitti/potenziali incompatibilità ai sensi dell'articolo 42 del codice dei contratti (rubricato "conflitto di interesse").

Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.

In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del DPR 62/2013 (che contiene il regolamento di comportamento del pubblico dipendente) "Art. 7- Obbligo di astensione - 1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza."

Il personale che verte in una situazione di conflitto "è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico". Le disposizioni sulla incompatibilità valgono anche nella fase di esecuzione dei contratti;

Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Ogni commissario deve essere libero di svolgere in autonomia le proprie valutazioni, e deve segnalare eventuali "pressioni" che uno dei membri possa esercitare su di esso, anche inconsciamente, per l'esistenza di rapporti di dipendenza gerarchica.

Al momento dell'accettazione dell'incarico (ai sensi del comma 9 dell'articolo 77 del Codice), i commissari autodichiarano, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente", la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Art. 6 – Composizione della commissione – Componenti interni all'Ente

Prioritariamente i Commissari sono individuati tra il personale interno all'Ente nell'ambito dei seguenti ruoli:

- il Presidente tra il personale che riveste il ruolo di responsabile di Posizione organizzativa;
- i Commissari diversi dal Presidente, tra il personale appartenente alla categoria D o C con idoneo inquadramento giuridico, secondo le declaratorie del CCNL applicato, e di profilo professionale congruente con l'oggetto dell'affidamento ed esperto nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
- il Segretario verbalizzante, di norma, tra il personale appartenente alla categoria C con idoneo inquadramento giuridico, secondo le declaratorie del CCNL applicato, qualora tale ruolo non sia svolto direttamente da uno dei componenti della Commissione giudicatrice. Il segretario svolge funzioni di verbalizzazione e di custodia della documentazione.

La selezione dei componenti la Commissione ha luogo nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il dipendente individuato quale Commissario, non potrà ricoprire analogo incarico per un periodo di sei mesi dalla data relativa alla precedente nomina, o comunque fino ad esaurimento del ciclo di rotazione dei soggetti disponibili e a meno di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale dell'Ente. È fatta salva la necessità di assicurare, in via prioritaria, la composizione delle Commissioni giudicatrici sulla base delle competenze richieste dall'oggetto della procedura.

Tra i requisiti di esperienza e professionalità si indicano:

- a) il possesso di un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento; ovvero il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 3 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 5 anni;
- b) aver svolto attività e/o incarichi nel settore oggetto del contratto. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi essere in possesso di formazione specifica nelle materie relative alla contrattualistica pubblica;
- c) essere abilitati all'esercizio dell'attività professionale laddove necessaria;

A regime, la nomina di commissari interni, dopo la qualificazione delle Stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 50/2016, può essere effettuata solo quando nell'Albo vi sia un numero di esperti della stazione appaltante sufficiente a consentire il rispetto dei principi di indeterminatezza del nominativo dei commissari di gara prima della presentazione delle offerte e di quello della rotazione delle nomine. Nelle more della qualificazione, le stazioni appaltanti procederanno alla nomina degli interni iscritti all'albo, nei limiti delle disponibilità in organico.

Art. 7 – Composizione della commissione – Componenti esterni

In caso di accertata carenza in organico o di indisponibilità di adeguate professionalità, verificate sulla base di carichi di lavoro o negli altri casi in cui ricorrano esigenze oggettive e comprovate, al fine di garantire la massima trasparenza, adeguata rotazione e far fronte ai compiti istituzionali, i componenti la Commissione giudicatrice, anche in parte, sono scelti, su proposta del Responsabile di Settore cui compete il procedimento di gara, al di fuori del personale dell'Ente e nel rispetto del criterio di rotazione:

- a) tra dirigenti o funzionari di amministrazioni aggiudicatrici ex art. 3, comma 1, lett. a) del Codice, con comprovata esperienza maturata in precedenti commissioni di gara, in particolare nel settore oggetto della gara o nello svolgimento delle funzioni di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori o di direttore dell'esecuzione, in particolare nel settore oggetto della gara;
- b) nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali, tra i professionisti esercenti professioni regolamentate, che possiedano i seguenti requisiti:
 - iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni;
 - rispetto degli obblighi formativi di cui all'articolo 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
 - assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
 - regolarità degli obblighi previdenziali;
 - possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all'articolo 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
 - aver svolto, nell'ultimo triennio, almeno 3 (tre) incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 (cinque) incarichi connessi all'ambito professionale e/o alla disciplina oggetto dell'appalto da aggiudicare. Rientrano tra gli incarichi, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, Commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione, in particolare nel settore oggetto della gara.
- c) nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza, tra i professori universitari di ruolo che possiedano i seguenti requisiti:
 - aver svolto l'attività nel settore di riferimento oggetto della gara, da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni;
 - assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva;
 - aver svolto, nell'ultimo triennio, almeno 3 (tre) incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 (cinque) incarichi connessi all'ambito professionale e/o alla disciplina oggetto dell'appalto da aggiudicare. Rientrano tra gli incarichi, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, Commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione, in particolare nel settore oggetto della gara.

La comprovata esperienza e professionalità dei soggetti indicati alle lettere da a) a c) è dimostrata attraverso il possesso dei requisiti previsti ai punti da 2.3 a 2.8 delle Linee Guida ANAC n. 5 approvate con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016.

Ai dipendenti pubblici verrà richiesta la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza ad espletare l'incarico in oggetto, che dovrà essere presentata prima della nomina della

Commissione (art. 53, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i).

In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, sarà convocata la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione medesima.

Art. 8 – Incompatibilità e divieti

I componenti della Commissione devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto né possono svolgere altra funzione o incarico tecnico amministrativo relativamente al medesimo.

I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, commi 4, 5 e 6, del Codice e, a tal fine, in sede di prima riunione della Commissione di gara, devono rendere apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette condizioni.

I segretari delle Commissioni e i componenti dei Seggi di gara non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, comma 6, del Codice e sono tenuti, in sede di prima riunione della Commissione di gara, a rendere apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'inesistenza di dette condizioni.

Non possono far parte delle commissioni giudicatrici coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti di cui al punto 3.1 delle Linee Guida ANAC (Delibera n. 1190 del 16.11.2016, con le precisazioni riportate dal punto 3.2 al 3.5.

Art. 9 – Determinazione dei compensi

Nessun compenso è dovuto ai Commissari interni o ai componenti del Seggio di gara o ai dipendenti che svolgono le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali.

Ai Commissari esterni sarà riconosciuto un compenso determinato in considerazione del grado di complessità della valutazione richiesta e del numero di offerte pervenute.

Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, o con atto successivo, viene determinato anche il compenso spettante ai componenti esterni. In considerazione del principio di contenimento della spesa è stabilito un tetto massimo. È previsto pertanto, per l'intero iter della gara, un compenso forfettario che può essere determinato da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00 comprensivo di eventuale rimborso spese, oltre IVA ed oneri previdenziali, se dovuti, in relazione all'impegno professionale richiesto ed alla tipologia di gara.

3. È fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni normative che disciplinino in modo specifico il compenso *de quo*.

4. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione.

Art. 10 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto si rinvia alla disciplina vigente di settore.

Il presente Regolamento, per la parte relativa alla nomina, composizione e funzionamento delle Commissioni giudicatrici, produrrà effetti fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione